



E. l.

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Città di Modica

Data 29.03.2022

Sessione ordinaria in 2.a convocazione

Atto N.13

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale, nella solita Sala delle adunanze, in seduta ordinaria ed in seconda convocazione dopo rinvio a 24h dal 28.03.2022, oggi martedì 29.03.2022 alle ore 19.10.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita		X	Scapellato Daniele		X
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco		X
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita		X
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni		X
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo		X
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano		X
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico		X

Presenti: 13 consiglieri Assenti : 11 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 2.a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 5 gennaio 2022, esecutiva, avente ad oggetto: “*Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2022.*”, esecutiva, propone al Consiglio Comunale l'adozione della deliberazione di cui al presente oggetto e che qui si riporta:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili precisando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% e il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- ai commi 758 e 759, i terreni agricoli e gli immobili esenti dall'imposta;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31 marzo 2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

Preso atto che l'art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è ancora stato emanato;

Rilevato che:

- il comma 751 della Legge n. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;

- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 78, comma 3, prevede che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 743, prevede che limitatamente all'anno 2022, l'IMU prevista dall'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa all'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso, è ridotta al 37,5%;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto:

- di determinare per il 2022 le seguenti aliquote:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota ‰</i>
<i>Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).</i>	1,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).</i>	7,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60‰ a favore dello Stato e 2,85‰ a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 Decreto legislativo n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado alle condizioni indicate concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Aliquota ridotta</i>	7,8375
<i>immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso (riduzione al 37,5% applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021)</i>	10,45
<i>aliquota ridotta</i>	3,91875
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 "*Differimento al 31 marzo 2022 del termine del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote e delle detrazioni oggetto del presente atto al fine di adempiere con tempestività agli obblighi di legge;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*";

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 20.01.2022, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze di pari data;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n.7 del 10.02.200 ed assunto al protocollo dell' Ente al n. 6942 dell' 11.02.2022;

Visto il parere espresso dalla 3.a Commissione Consiliare in data 03.03.2022, prot. n.11098 del 04.03.2022;

Udito il dibattito consiliare, il cui verbale degli interventi è qui di seguito riportato:

Prima di passare alla discussione del punto in oggetto, il cons. Cavallino chiede alla Presidente Minioto la possibilità di fare una comunicazione, benché nella scaletta dei lavori non sia previsto, per un fatto a suo dire grave. Sul sito istituzionale dell' Ente è stato pubblicato un articolo del resoconto della seduta di ieri, a firma dell' Ufficio stampa, nel quale si afferma che il numero legale è mancato al primo e secondo appello. Poiché ciò non è vero, e questo ha creato reazioni poco garbate nei confronti dei consiglieri che ieri non erano assenti ma si erano allontanati dall'aula durante il punto della surroga, chiede di sapere chi in questo momento occupa il posto dell'addetto stampa andato in pensione e come mai, come il suo omologo, non lo si vede seduto qui a seguire i lavori così da essere egli stesso testimone di ciò che succede. Si rivolge al Presidente chiedendo garanzia a tutela dei consiglieri.

Il presidente Minioto risponde al consigliere Cavallino che non ha letto l'articolo, ma che approfondirà la questione. Sono entrati, nel frattempo, i consiglieri Spadaro Giovanni, Marcello Medica e Ivana Castello.

L' Assessore Aiello illustra la proposta per il Consiglio, con la quale si procede alla definizione delle aliquote IMU 2022 che concorreranno alla formazione del bilancio di previsione 2022-2024, il cui termine di approvazione è stato prorogato, in ultimo, al 31.05.2022, giusto decreto del 30 dicembre 2021, convertito in legge nel febbraio di quest'anno. Le aliquote sono state approvate dalla Giunta che non ha apportato variazioni rispetto a quelle del 2021, per le diverse tipologie di immobile. Ricorda che il Collegio dei Revisori ha reso parere favorevole con verbale 7/2022.

Il Vice presidente Covato G. Piero, apre il dibattito. Entra il cons Carpentieri.

La cons. Castello interviene per chiedere all' Assessore in quale parte delle delibera si legge che le aliquote sono invariate, visto che non ha trovato la formula "si confermano le aliquote dell'anno precedente", anzi leggendo la delibera si presagisce l'opposto.

L' Assessore Aiello risponde che per le aliquote delle case di prima abitazione classificate in A/1 A/8 A/9 la legge 160/2019 è intervenuta assegnando a queste tipologie un range di riferimento da 0,5 sino allo 0,6 che, in misura per mille, diventa il 6. La stessa legge di bilancio ha dato indicazioni per la individuazione dei massimali per i fabbricati rurali ed idem dicasi per i terreni agricoli e gli immobili di gruppo catastale D. Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 78, comma 3, prevede che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, per aiutare le categorie durante emergenza COVID. La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 743, prevede che limitatamente all'anno 2022, l'IMU prevista dall'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa all'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, è ridotta al 37,5%; per le Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota dal 10,45 % viene ridotta al 7,8375%. L'abbattimento del 50% è prevista per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso solo se il contratto è stato regolarmente depositato.

La cons. Castello chiede, alla luce di quest'ultimo intervento dell' Assessore, come si intende compensare il minore gettito previsto, rispetto al 2021, e se è possibile avere il prospetto relativo all' anno 2021, chiedendo 10 minuti di sospensione per poter fare i raffronti necessari.

Il Presidente Minioto sulla sospensione afferma che deve esserci l'accordo di tutti, altrimenti deve mettere la richiesta a votazione; chiede all' Assessore se vuole aggiungere qualcosa a quanto sin qui detto.

L' Assessore ritiene che non ci sia nulla da aggiungere, anche perchè si attende di conoscere le somme, per l'anno in corso, erogate dallo Stato e mirate ad aiutare gli Enti proprio nei casi di agevolazioni afferenti l'emergenza COVID. Per il 2021 non ricorda la cifra a memoria ma lo Stato ha integrato somme per quella parte di IMU non dovuta con proprie disposizioni. Lo scorso anno per l'IMU su immobili non di prima abitazione, si è avuto un accertamento di € 9.389.372,00 e sono stati riscossi € 9.121.224,98. Queste sono le previsioni; naturalmente il dato si andrà formando e correggendo man mano che si procederà con gli accertamenti e le relative riscossioni.

Il Presidente Minioto chiede se ci sono ulteriori interventi, quindi chiede se verbalmente c'è l'accordo per sospendere la seduta.

La cons. Ingarao prende la parola per affermare che la richiesta di sospensione non sia accoglibile perchè mancante di fondamento.

Il presidente Minioto mette ai voti la richiesta della cons. Castello di sospendere la seduta per 10 minuti, votazione che fa registrare il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:	16
VOTI FAVOREVOLI:	4 (cons. Cavallino, Castello, Spadaro G., Medica)
VOTI CONTRARI:	9 (cons. Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G. Piero, Ingarao, Puglisi, Ruffino, Alecci, Spadaro A.)
VOTI ASTENUTI:	3 (cons. Minioto, Belluardo, Carpentieri)

Con 9 voti contrari, 4 voti favorevoli e 3 voti astenuti, la richiesta di sospensione non viene accolta.

Il presidente Minioto dichiara chiusa la discussione e apre alle dichiarazioni di voto.

La cons. Castello afferma che il suo voto non potrà essere né favorevole né astenuto perché la sua richiesta non mirava a cercare motivi di critica verso la proposta, ma solo una richiesta di maggiore tempo per poter approfondire alcuni aspetti che sono emersi dalla discussione di stasera. Si rammarica che la maggioranza non abbia voluto concedere questo momento di studio e confronto di documenti che lei ritiene necessario. Stigmatizza questo atteggiamento dei

colleghi di maggioranza, ed alla luce di quanto sin qui occorso, non potendo avere chiarimenti né dubbi soluti, annuncia che il suo voto non potrà che essere contrario.

Il cons. Belluardo afferma che questa proposta viene portata ogni anno all'attenzione del Consiglio, perché di fondo questa deve assolvere a direttive e leggi nazionali che impongono agli Enti di operare scelte politiche, individuando i range di riferimento per le singole voci. Sull'atteggiamento della maggioranza che, a dire della collega Castello, sarebbe di riverenza e non libera, risponde che ogni consigliere di maggioranza ha capacità intellettive autonome, e il lavoro che si svolge lo si fa in totale chiarezza.

Il consigliere Medica chiede la parola per affermare di aver avuto le stesse remore che stasera la cons. Castello ha evidenziato. Accetta per spirito democratico il verdetto della maggioranza, ma si duole della chiusura dimostrata ancora una volta avverso una richiesta che giunge dalle fila dell'opposizione. Chiedere una sospensione per poter approfondire un argomento può essere un momento di confronto e dialogo costruttivo, da opporre alla chiusura ostinata di una maggioranza che si fa forza dei propri numeri. Annuncia il suo voto contrario.

Il cons. Di rosa Antonino chiede di parlare per rivolgersi a chi lo ha preceduto negli interventi, per dire che i tempi di ostensione e deposito degli atti presso l' Ufficio di Presidenza, tra l'altro trasmessi a mezzo PEC a ciascun consigliere, sono bastanti e congrui per poter studiare i documenti ed eventualmente cercare presso gli uffici preposti tutto quello che serve per poter costruire un proprio orientamento che si traduca in voto dentro l'aula.

Entrano il consigliere Scapellato ed il consigliere Covato Giammarco.

Il cons. Cavallino prende la parola sentendosi in dovere di intervenire sul passaggio del collega Di Rosa Antonino per affermare che gli impegni lavorativi di ciascun consigliere spesso non lasciano spazi liberi per poter sostare all'interno del palazzo di città al fine di reperire tutto il materiale. Tutto questo tempo perso nel botta e risposta tra maggioranza ed opposizione si sarebbe potuto evitare se, concessa la sospensione, l'Assessore fosse andata nel suo ufficio a reperire quanto richiesto, chiarendo i dubbi di un consigliere, che non fa nemmeno parte della commissione bilancio, competente per materia. La democrazia passa attraverso il rispetto di ciascuno, e non attraverso l'arroganza dei numeri.

Il presidente Minioto, non registrandosi altro intervento per dichiarazione di voto, chiede al Segretario generale di procedere con la votazione della proposta deliberativa.

Visto l'esito della votazione, resa a norma di legge e che qui di seguito se ne riporta il risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI: 13 (cons. Minioto, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G. Piero, Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco)

VOTI CONTRARI: 4 (cons. Cavallino, Castello, Spadaro G., Medica)

VOTI ASTENUTI: 1 (cons. Carpentieri)

Con 13 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 voto astenuto

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022, corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili:

Tipologia	Aliquota ‰
Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative	6,00

<i>pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).</i>	
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).</i>	1,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).</i>	7,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60‰ a favore dello Stato e 2,85‰ a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 Decreto legislativo n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado alle condizioni indicate concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Abitazioni locatè a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>- aliquota ridotta</i>	7,8375
<i>Immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso (riduzione al 37,5% applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021)</i>	10,45
<i>- aliquota ridotta</i>	3,91875
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45

2) di prendere atto che:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;

3) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) e le detrazioni/riduzioni di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

4) di prendere atto dei casi di esenzione dall'imposta indicati all'art. 1, commi 751, 758 e 759, della Legge n. 160/2019 e dall'art. 78, comma 3, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

5) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.


Indi, nell'interesse dell' Ente per le motivazioni infra riportate, con successiva unanime votazione che fa registrare il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI:	13 (cons. Minioto, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G. Piero, Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco)
VOTI CONTRARI:	4 (conss.Cavallino, Castello, Spadaro G., Medica)
VOTI ASTENUTI:	1(cons. Carpentieri)


DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Miniato


IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 29 MAR, 2022

Il Segretario Generale


Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 1 APR, 2022 al 16 APR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 29 MAR, 2022

Il Segretario Generale


Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Modica li

Il Segretario Generale